

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 71



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
18 marzo 2011

Sommario

I Atti legislativi

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia ⁽¹⁾** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 263/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda l'avvio di una raccolta completa di dati per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale ⁽¹⁾** 4

Regolamento di esecuzione (UE) n. 264/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 9

Regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine 11

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	15
---	----

Regolamento di esecuzione (UE) n. 267/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95.....	17
--	----

DECISIONI

2011/165/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2011, recante nomina di quattro membri ungheresi e di sei supplenti ungheresi del Comitato delle regioni	19
---	----

2011/166/UE:

★ Decisione della Commissione, del 17 marzo 2011, recante costituzione di ERIC-SHARE	20
---	----

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La politica dell'Unione per una migliore regolamentazione sottolinea l'importanza della semplificazione delle norme nazionali e dell'Unione in quanto elemento di base per migliorare la competitività delle imprese e per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona.
- (2) Diversi strumenti di misura rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive specifiche adottate sulla base della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti

di misura e ai metodi di controllo metrologico ⁽³⁾, che è stata oggetto di rifusione da parte della direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ⁽⁴⁾.

- (3) Le direttive 71/317/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi ⁽⁵⁾; 71/347/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali ⁽⁶⁾; 71/349/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne dei natanti ⁽⁷⁾; 74/148/CEE, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media ⁽⁸⁾; 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda ⁽⁹⁾; 76/765/CEE, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole ⁽¹⁰⁾ e 86/217/CEE, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli ⁽¹¹⁾, adottata sulla base della direttiva 71/316/CEE, risultano tecnicamente superate, non in grado di rispecchiare la situazione attuale per quanto riguarda la tecnologia delle misurazioni, ovvero riguardano strumenti che non sono soggetti all'evoluzione tecnologica e sempre meno utilizzati. Peraltro, le disposizioni nazionali coesistono con le disposizioni dell'Unione.

⁽³⁾ GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 202 del 6.9.1971, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 239 del 25.10.1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 239 del 25.10.1971, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 84 del 28.3.1974, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 14 del 20.1.1975, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 143.

⁽¹¹⁾ GU L 152 del 6.6.1986, pag. 48.

⁽¹⁾ GU C 277 del 17.11.2009, pag. 49.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2011.

- (4) Se la direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche ⁽¹⁾ dispone l'armonizzazione totale, quasi tutto il suo contenuto è ripreso nei regolamenti dell'Unione sulla misurazione del tasso alcolico nel vino e nelle bevande alcoliche, vale a dire il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi di analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose ⁽³⁾. Le norme internazionali relative alle tavole alcolometriche sono identiche a quelle che figurano nella direttiva 76/766/CEE e possono continuare a servire da base per la regolamentazione nazionale.
- (5) Il progresso tecnico e l'innovazione relativa agli strumenti di misura cui si riferiscono le direttive che devono essere abrogate saranno garantiti all'atto pratico sia dall'applicazione volontaria delle norme europee e internazionali che sono state messe a punto, sia dall'applicazione di disposizioni nazionali che stabiliscono specifiche tecniche basate su tali norme o, in linea con i principi dell'accordo «Legiferare meglio», inserendo ulteriori disposizioni nella direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura ⁽⁴⁾. La libera circolazione nel mercato interno di tutti i prodotti interessati dalle direttive che devono essere abrogate è inoltre garantita dall'applicazione adeguata degli articoli 34, 35 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del principio del riconoscimento reciproco.
- (6) Tuttavia, in vista della prossima revisione della direttiva 2004/22/CE, è opportuno fissare la data di abrogazione per sette delle direttive con sufficiente anticipo per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare una posizione diversa nel contesto di una qualsiasi revisione della direttiva 2004/22/CE.
- (7) Occorre pertanto abrogare la direttiva 71/349/CEE.
- (8) Anche le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE dovrebbero essere abrogate il più presto possibile, ma è opportuno che siano abrogate solo previa valutazione che gli strumenti di misura disciplinati da tali direttive debbano essere inclusi nell'ambito d'applicazione della direttiva 2004/22/CE. È opportuno che la Commissione proceda a tale valutazione parallelamente all'elaborazione della sua relazione sull'attuazione della direttiva 2004/22/CE. Nel contesto di tale valutazione, la data fissata per l'abrogazione delle direttive potrebbe essere anticipata al fine di garantire la coerenza dell'azione legislativa dell'Unione in materia di strumenti di misura. In ogni caso, l'abrogazione di tali direttive dovrebbe prendere effetto entro il 1° dicembre 2015.
- (9) L'abrogazione delle direttive non dovrebbe comportare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione dei beni o ulteriori oneri amministrativi.
- (10) L'abrogazione delle direttive non dovrebbe avere conseguenze sulle approvazioni CE dei modelli e sui certificati CE esistenti fino alla fine del periodo di validità.
- (11) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽⁵⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, la direttiva 71/349/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2011.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 4 e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, le direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 4 e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, le direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Articolo 4

Entro il 30 aprile 2011, la Commissione valuta, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, se gli strumenti di misura disciplinati dalle direttive di cui agli articoli 2 e 3 debbano essere inclusi nell'ambito d'applicazione della direttiva 2004/22/CE e se le disposizioni transitorie e la data fissata per l'abrogazione di tali direttive debbano essere adeguate di conseguenza. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa in merito.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 149.

⁽²⁾ GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 novembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura CE rilasciati fino al 30 giugno 2011 a norma della direttiva 71/349/CEE rimangono validi.

2. Le approvazioni CE del modello e i certificati di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 a norma delle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE, rimangono validi.

3. I pesi conformi alla direttiva 71/317/CEE e i pesi conformi alla direttiva 74/148/CEE possono essere soggetti a una verifica prima CE, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della direttiva 2009/34/CE fino al 30 novembre 2025.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

GYŐRI E.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 263/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2011

recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda l'avvio di una raccolta completa di dati per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 458/2007 ha definito un quadro metodologico da utilizzare per la compilazione di statistiche comparabili ad uso dell'Unione europea e ha fissato le scadenze per la trasmissione e la diffusione delle statistiche compilate conformemente al sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale («ESSPROS»).

(2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 458/2007, è stata effettuata in tutti gli Stati membri una raccolta di dati pilota per il 2005 in vista dell'introduzione di un modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale.

(3) Una sintesi della raccolta di dati pilota nazionale ha mostrato che gli studi pilota hanno avuto in grande maggioranza un risultato positivo; è quindi necessario adottare le disposizioni di attuazione necessarie all'avvio della raccolta completa dei dati per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale.

(4) Il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale deve essere ottenuto utilizzando l'approccio ristretto per avere la stessa popolazione dei beneficiari di prestazioni lorde di protezione sociale i cui dati sono raccolti nel sistema centrale ESSPROS.

(5) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 458/2007, devono essere adottate misure di attuazione relative al primo anno per il quale devono essere raccolti dati completi e misure relative alla classificazione dettagliata dei dati, alle definizioni da impiegare e alle norme di diffusione per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione (Eurostat) dati relativi al modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale. Il periodo di riferimento è l'anno civile.

2. I dati per l'anno di calendario N sono trasmessi, unitamente ad eventuali revisioni dei dati degli anni precedenti, entro il 31 dicembre dell'anno N + 2.

3. Il primo anno di riferimento per il quale sono raccolti dati completi sulle prestazioni nette di protezione sociale è il 2010.

⁽¹⁾ GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3.

Articolo 2

1. Le definizioni da applicare al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelle che figurano nell'allegato I.

2. Le classificazioni dettagliate da utilizzare nel modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelle riportate nell'allegato II.

3. I criteri per la diffusione dei dati relativi al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Definizioni per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale

1. Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 458/2007.
2. Si applicano le definizioni di cui al punto 1.3 «Spese dei regimi di protezione sociale» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 10/2008 della Commissione ⁽¹⁾.
3. Inoltre, ai fini specifici del presente regolamento, si intende per:

- 3.1. «prestazioni nette di protezione sociale — approccio ristretto»: le prestazioni sociali dopo detrazione delle imposte e dei contributi sociali pagati sulle prestazioni sociali in denaro dai loro beneficiari e aggiunta degli eventuali benefici fiscali residui, secondo la seguente formula:

Prestazioni sociali nette (approccio ristretto) = prestazioni lorde di protezione sociale * (1-AITR-AISCR) + benefici fiscali residui

I benefici fiscali residui devono essere introdotti nel calcolo delle prestazioni nette di protezione sociale solo se non sono direttamente conteggiati nell'AITR e/o nell'AISCR;

- 3.2. «aliquota di imposizione media dettagliata (AITR) per una prestazione (o un gruppo di prestazioni)»: la somma delle imposte pagate su tale prestazione dai beneficiari divisa per il reddito totale ricavato da tale prestazione (ossia prestazioni lorde ricevute);
- 3.3. «aliquota di contribuzione sociale media dettagliata (AISCR) per una prestazione (o un gruppo di prestazioni)»: la somma dei contributi sociali pagati su tale prestazione dai beneficiari divisa per il reddito totale ricavato da tale prestazione (ossia prestazioni lorde ricevute);
- 3.4. «beneficio fiscale residuo»: la parte del valore totale di un beneficio fiscale relativa agli sgravi sui prelievi effettuati sulle prestazioni sociali (in opposizione alla parte relativa agli sgravi sui prelievi effettuati su tutte le altre forme di reddito).
4. Le definizioni dettagliate da utilizzare per l'applicazione del presente regolamento sono contenute nel manuale ESSPROS prodotto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 5 del 9.1.2008, pag. 3.

ALLEGATO II

Classificazioni dettagliate relative al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale

1. Le prestazioni di protezione sociale sono suddivise in prestazioni subordinate a condizioni di reddito e prestazioni non subordinate a condizioni di reddito. La classificazione delle prestazioni di protezione sociale specifica inoltre se le prestazioni sono erogate in denaro in forma di pagamenti periodici o di importo forfetario:

- prestazioni di protezione sociale,
- prestazioni di protezione sociale non subordinate a condizioni di reddito,
- prestazioni in denaro non subordinate a condizioni di reddito,
- prestazioni in denaro periodiche non subordinate a condizioni di reddito,
- prestazioni in denaro ad importo forfetario non subordinate a condizioni di reddito,
- prestazioni di protezione sociale subordinate a condizioni di reddito,
- prestazioni in denaro subordinate a condizioni di reddito,
- prestazioni in denaro periodiche subordinate a condizioni di reddito,
- prestazioni in denaro ad importo forfetario subordinate a condizioni di reddito.

2. Le prestazioni sono ripartite in base alla funzione, come previsto all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 458/2007. Questa classificazione dettagliata è aggregata al primo livello di classificazione come segue:

- malattia/assistenza sanitaria,
 - invalidità,
 - vecchiaia,
 - superstiti,
 - famiglia/figli,
 - disoccupazione,
 - alloggio,
 - esclusione sociale non classificata altrove.
-

*ALLEGATO III***Criteri per la diffusione dei dati relativi al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale**

1. Eurostat pubblica le informazioni comunicate dagli Stati membri soltanto dopo aggregazione dei regimi, almeno per quanto riguarda:
 - il totale delle prestazioni nette di protezione sociale,
 - la quota delle prestazioni di protezione sociale soggette a imposizione fiscale e/o a contribuzione sociale,
 - le prestazioni nette di protezione sociale ripartite in base alla funzione,
 - le prestazioni subordinate a condizioni di reddito e le prestazioni non subordinate a condizioni di reddito.
 2. La Commissione (Eurostat), su richiesta, comunica dati dettagliati ripartiti per regime e per Stato membro a utilizzatori specifici (autorità nazionali che compilano i dati ESSPROS, servizi della Commissione e istituzioni internazionali).
 3. Se lo Stato membro interessato acconsente alla piena divulgazione dei dati, gli utilizzatori specifici sono autorizzati a pubblicare i dati ripartiti per regime.
 4. Se lo Stato membro interessato non acconsente alla piena divulgazione, gli utilizzatori specifici sono autorizzati a pubblicare i dati aggregati tra regimi. L'aggregazione tra regimi è conforme alle norme in materia di diffusione stabilite dallo Stato membro interessato.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 264/2011 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	71,2
	MA	53,2
	TN	51,7
	TR	81,8
	ZZ	64,5
0707 00 05	JO	110,6
	TR	150,7
	ZZ	130,7
0709 90 70	MA	42,5
	TR	110,9
	ZZ	76,7
0805 10 20	EG	57,6
	IL	71,1
	MA	53,7
	TN	45,3
	TR	73,3
	ZZ	60,2
0805 50 10	EG	67,3
	TR	49,4
	ZZ	58,4
0808 10 80	AR	96,2
	BR	84,2
	CA	103,1
	CL	97,4
	CN	119,2
	MK	50,2
	US	130,2
	ZZ	97,2
0808 20 50	AR	91,5
	CL	74,6
	CN	53,6
	US	79,9
	ZA	84,8
	ZZ	76,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 265/2011 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2011****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XV, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 168 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾.

(5) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate ⁽⁵⁾, se la quantità di carni disossate destinata all'esportazione è inferiore al 95 % ma pari o superiore all'85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l'aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

(6) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 1206/2010 della Commissione ⁽⁶⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso previsto all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, l'aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotta di 3,5 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 1206/2010 è abrogato.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁵⁾ GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 333 del 17.12.2010, pag. 49.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 18 marzo 2011

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0102 10 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	12,9
0102 10 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	12,9
0201 10 00 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	18,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,8
0201 10 00 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	24,4
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,4
0201 20 20 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	24,4
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,4
0201 20 30 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	18,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,8
0201 20 50 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	30,5
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,9
0201 20 50 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	18,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,8
0201 30 00 9050	US ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	3,3
	CA ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	3,3
0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	11,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	3,8
0201 30 00 9100 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B04	EUR/100 kg peso netto	42,4
	B03	EUR/100 kg peso netto	24,9
	EG	EUR/100 kg peso netto	51,7
0201 30 00 9120 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B04	EUR/100 kg peso netto	25,4
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,0
	EG	EUR/100 kg peso netto	31,0
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	8,1
	B03	EUR/100 kg peso netto	2,7
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	8,1
	B03	EUR/100 kg peso netto	2,7
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	8,1
	B03	EUR/100 kg peso netto	2,7
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	8,1
	B03	EUR/100 kg peso netto	2,7
0202 30 90 9100	US ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	3,3
	CA ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	3,3

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	11,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	3,8
1602 50 31 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	11,6
1602 50 31 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	10,3
1602 50 95 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	11,6
1602 50 95 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	10,3

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Unione).

B02: B04 e destinazione EG.

B03: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo ^(*), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)].

B04: Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.

^(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

⁽²⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

⁽³⁾ Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

⁽⁴⁾ Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

⁽⁵⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

⁽⁶⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 266/2011 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2011****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme spe-

cifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁽²⁾. Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari⁽³⁾.

- (5) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 1207/2010 della Commissione⁽⁴⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 1207/2010 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 333 del 17.12.2010, pag. 53.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 18 marzo 2011

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 pcs	0,47
0105 19 20 9000	A02	EUR/100 pcs	0,47
0207 12 10 9900	V03	EUR/100 kg	32,50
0207 12 90 9190	V03	EUR/100 kg	32,50
0207 12 90 9990	V03	EUR/100 kg	32,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03: A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 267/2011 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2011****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143,visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei

settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 17 marzo 2011 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	140,8	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	135,2	0	BR
		121,1	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	218,9	24	BR
		248,4	16	AR
		319,1	0	CL
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	179,2	10	BR
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	208,9	0	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	276,6	6	BR
		390,3	0	CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	337,0	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	281,9	1	BR
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	602,6	0	AR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2011

recante nomina di quattro membri ungheresi e di sei supplenti ungheresi del Comitato delle regioni

(2011/165/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo ungherese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.
- (2) Quattro seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati dei sigg. Ferenc BENKŐ, Attila JÓSZAI, György IPKOVICH e András SZALAY. Quattro seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. László BÁKONYI, della sig.ra Károlyné KOCSIS e dei sigg. Zoltán NAGY e József PAIZS. Due seggi di supplenti diverranno vacanti a seguito della nomina dei sigg. István BÓKA e Attila KISS a membri del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a) quali membri:

- sig. István BÓKA, *Balatonfüred város polgármestere*
- sig. Attila KISS, *Hajdúböszörmény város polgármestere*
- sig. Sándor KOVÁCS, *Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke*
- sig. Jenő MANNINGER, *Zala Megyei Közgyűlés elnöke*

e

b) quali supplenti:

- sig. Zoltán HORVÁTH, *Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke*
- sig. Ferenc KOVÁCS, *Vas Megyei Közgyűlés elnöke*
- sig. Ferenc TEMERINI, *Soltvadkert, önkormányzati képviselő*
- sig. Attila TILKI, *Fehérgyarmat város polgármestere*
- sig. Botond VÁNTSA, *Szigetszentmiklós, önkormányzati képviselő*
- sig. Tamás VARGHA, *Fejér Megyei Közgyűlés elnöke*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.⁽²⁾ GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2011****recante costituzione di ERIC-SHARE**

(2011/166/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 723/2009 autorizza la Commissione a costituire un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (di seguito denominato «ERIC»).
- (2) Il 14 dicembre 2010, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria hanno chiesto alla Commissione di costituire il progetto «Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe» (Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa) come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC-SHARE), il 21 gennaio 2011 il Regno del Belgio ha aderito a questa richiesta e la Svizzera ha chiesto di poter partecipare a ERIC-SHARE in qualità di osservatore.
- (3) Il Regno dei Paesi Bassi ha presentato una dichiarazione in cui riconosce ERIC-SHARE, fin dalla sua creazione, in quanto organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽²⁾ e in quanto organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽³⁾.
- (4) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 723/2009.
- (5) Secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, per la costituzione del consorzio ERIC-SHARE è stato consultato il comitato istituito ai sensi dell'articolo 20 dello stesso regolamento, il quale ha espresso parere favorevole.

- (6) ERIC-SHARE diventerà una risorsa importante per altre grandi iniziative europee di ricerca e innovazione sull'invecchiamento della popolazione, come la proposta iniziativa di programmazione congiunta «Vivere di più, vivere meglio», il programma congiunto «Domotica per categorie deboli» e la partnership europea per l'innovazione «Invecchiare rimanendo attivi e in buona salute»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico***Costituzione di ERIC-SHARE**

1. È costituito, a norma del regolamento (CE) n. 723/2009, un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca per l'indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa, denominato ERIC-SHARE.

ERIC-SHARE ha personalità giuridica a decorrere dalla data in cui prende effetto la presente decisione e gode, in ciascuno degli Stati membri, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.

2. Lo statuto di ERIC-SHARE, concordato tra i suoi membri, è allegato alla presente decisione. La modifica dello statuto è soggetta alle disposizioni ivi contenute e a quelle dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009. Lo statuto è a disposizione del pubblico sul sito Internet dell'ERIC e presso la sua sede legale.

3. La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.⁽³⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

ALLEGATO

STATUTO DI ERIC-SHARE

**concernente la creazione e lo svolgimento della Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa
(Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE)**

Contenuto

- Articolo 1: Costituzione di ERIC-SHARE
- Articolo 2: Sede legale e lingua di lavoro
- Articolo 3: Funzioni
- Articolo 4: Principi
- Articolo 5: Organi dell'organizzazione e istituzioni scientifiche partner
- Articolo 6: Il consiglio
- Articolo 7: Il consiglio di amministrazione
- Articolo 8: Periodo coperto
- Articolo 9: Contributi
- Articolo 10: Responsabilità e assicurazione
- Articolo 11: Proprietà intellettuale
- Articolo 12: Diffusione e uso dei dati SHARE
- Articolo 13: Appalti e esenzioni fiscali
- Articolo 14: Condizioni di lavoro
- Articolo 15: Modifiche
- Articolo 16: Adesione
- Articolo 17: Durata dell'organizzazione
- Articolo 18: Disponibilità del presente statuto
- Allegato 1: Istituzioni scientifiche partner e responsabili delle équipes nazionali
- Allegato 2: Comitato scientifico di controllo
- Allegato 3: Stima dei costi di indagine e di gestione
- Allegato 4: Procedura di aggiudicazione ristretta

La Repubblica d'Austria

Il Regno del Belgio

La Repubblica ceca

La Repubblica federale di Germania

Il Regno dei Paesi Bassi

in appresso denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare la posizione dell'Europa e delle parti contraenti nella ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di là delle frontiere disciplinari e nazionali;

TENUTO CONTO di una relazione presentata dalla Commissione europea al Consiglio europeo del 2001 (documento del Consiglio 6997/01) che vede nell'invecchiamento della popolazione e nei problemi sociali ed economici che esso comporta per la crescita e la prosperità una delle sfide più pressanti del ventunesimo secolo in Europa, segnala gravi carenze infrastrutturali nella comprensione dell'invecchiamento individuale e demografico e invita ad esaminare l'opportunità di condurre, in collaborazione con gli Stati membri, un'indagine longitudinale europea sull'invecchiamento, al fine di promuovere la ricerca europea in materia;

BASANDOSI sull'attuale prototipo di un'indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE), che nel processo di definizione della tabella di marcia dell'ESFRI (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca) è stato selezionato per diventare una delle infrastrutture centrali di ricerca dello Spazio europeo della ricerca;

RICONOSCENDO che questa nuova indagine interdisciplinare, internazionale e longitudinale, di qualità senza precedenti in termini di coerenza, ampiezza e comparabilità internazionale, sarà in futuro di grande importanza in svariati settori delle scienze pure e applicate, come demografia, economia, epidemiologia, gerontologia, biologia, medicina, psicologia, sanità pubblica, politica sanitaria, sociologia e statistica;

RICONOSCENDO che una politica pubblica basata su prove di efficacia richiede un'infrastruttura di dati aggiornata;

IN ATTESA CHE altri paesi partecipino alle attività intraprese congiuntamente in forza dello statuto di seguito riportato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Costituzione di ERIC-SHARE

1. È creata un'infrastruttura europea di ricerca diffusa, denominata Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE).
2. SHARE assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium – ERIC), previsto dal regolamento (CE) n. 723/2009, con la denominazione «ERIC-SHARE» (di seguito denominata anche «l'organizzazione»).

Articolo 2

Sede legale e lingua di lavoro

1. La sede legale dell'organizzazione è a Tilburg, nei Paesi Bassi.
2. Le parti contraenti convengono di procedere, non appena le autorità tedesche avranno fornito la dichiarazione richiesta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009, ad una modifica dello statuto al fine di trasferire la sede legale in Germania. Tale modifica entra in vigore solo al termine della fase I, quale definita all'articolo 8.
3. La lingua di lavoro dell'organizzazione è l'inglese.

Articolo 3

Funzioni

1. ERIC-SHARE ha il compito di creare un'infrastruttura di microdati su famiglie e individui, necessaria per comprendere l'invecchiamento individuale e demografico (di seguito «l'indagine»). Le sue funzioni principali sono:
 - a) concepire uno strumento di indagine di base che raccolga i dati essenziali sulle condizioni di vita economiche, sanitarie e familiari/sociali di individui di cinquant'anni e più e dei loro partner;
 - b) somministrare questo strumento di indagine ogni due anni ad un panel di intervistati in ciascun paese partecipante e mantenere i contatti con tutti i membri del panel tra due ondate (waves) del panel;
 - c) riunire le informazioni raccolte in una banca dati di facile utilizzo, accessibile a tutti i ricercatori scientifici, fatte salve le restrizioni del caso in materia di riservatezza dei dati, e assicurare la manutenzione di questa banca dati, provvedendo alle operazioni di pulitura, imputazione e documentazione dei dati.
2. L'attuale prototipo di SHARE sarà sviluppato lungo tre direttrici:
 - a) prolungamento di SHARE nel tempo in modo da ottenere un panel puro che segua gli individui man mano che invecchiano e reagiscono ai mutamenti dell'ambiente socioeconomico. Questo prolungamento comporterà l'aggiunta di altre sette ondate, a intervalli di due anni, in tre fasi, come indicato all'articolo 8;
 - b) estensione di SHARE a tutti gli Stati membri dell'UE;
 - c) aumento delle dimensioni del campione di SHARE in modo che l'indagine possa essere utilizzata anche per analisi nazionali. In generale il campione sarà costituito da 6 000 individui di 50 anni e più in ciascun paese membro.
3. ERIC-SHARE svolge le proprie funzioni su base non economica.

Articolo 4

Principi

1. SHARE è concepito da ricercatori per ricercatori. L'eccellenza nella ricerca è prioritaria rispetto ad ogni altra considerazione. L'eccellenza scientifica di SHARE è monitorata da un comitato scientifico di controllo indipendente (allegato 2).
2. SHARE è un'indagine sovranazionale. La comparabilità transnazionale all'interno di SHARE presiede a tutte le decisioni progettuali. Le decisioni progettuali relative a SHARE tengono inoltre conto dell'esigenza di comparabilità con le due indagini consorelle, U.S. Health and Retirement Study e English Longitudinal Study of Ageing. Le tematiche con un potenziale di ricerca sovranazionale hanno la priorità rispetto alle tematiche riguardanti singoli paesi.
3. SHARE copre aspetti economici, sanitari e sociali. Le tematiche con un potenziale di ricerca interdisciplinare hanno la priorità rispetto alle tematiche riguardanti singole discipline.
4. SHARE è un'indagine longitudinale, che segue le persone man mano che invecchiano. Le tematiche con un potenziale di ricerca longitudinale hanno la priorità rispetto alle tematiche riguardanti singoli momenti nel tempo.

5. La ricerca basata su SHARE è di ausilio alle politiche dell'Unione europea basate su prove di efficacia, come l'iniziativa «L'Unione dell'innovazione», nel quadro della strategia Europa 2020, aiutandole ad affrontare la sfida dell'invecchiamento della popolazione in tutti i paesi dell'UE.

Articolo 5

Organi dell'organizzazione e istituzioni scientifiche partner

1. Gli organi dell'organizzazione sono l'assemblea generale, di seguito denominata «il consiglio» (articolo 6), e il consiglio di amministrazione (articolo 7).
2. Su proposta del consiglio di amministrazione e alla luce dei principi stabiliti all'articolo 4, ciascuna parte contraente sceglie un'istituzione di ricerca responsabile dell'esecuzione dei compiti scientifici di ERIC-SHARE nel proprio paese (di seguito denominata «Istituzione scientifica partner»).
3. Se una delle istituzioni scientifiche partner infrange i principi stabiliti all'articolo 4, la parte contraente, su proposta del consiglio di amministrazione, può sostituire detta istituzione.
4. Al momento di proporre o sostituire un'istituzione scientifica partner il consiglio di amministrazione chiede il parere del comitato scientifico di controllo (allegato 2).
5. Le attuali istituzioni scientifiche partner sono elencate nell'allegato I.

Articolo 6

Il consiglio

1. Ciascuna parte contraente è rappresentata in seno al consiglio da un massimo di due delegati. I delegati in seno al consiglio sono nominati e revocati dalla parte contraente. Ciascuna parte contraente informa immediatamente per iscritto il presidente del consiglio circa la nomina o la revoca dei propri delegati in seno al consiglio.
2. Ciascuna parte contraente dispone di un unico voto in seno al consiglio. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo disposizione contraria del presente statuto. In caso di parità, prevale il voto del paese ospitante.
3. Il consiglio elegge un presidente e un vicepresidente, scelto fra i delegati delle parti contraenti, per un periodo di due anni. Una volta eletti, il presidente e il vicepresidente diventano *super partes* e lasciano le proprie delegazioni. Le parti contraenti che perdono in questo modo un delegato nominano un altro delegato che le rappresenti in seno al consiglio.
4. Il consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente del consiglio. Le riunioni del consiglio sono inoltre convocate su richiesta di almeno due parti contraenti. Se lo esige l'interesse dell'organizzazione, su richiesta del coordinatore (articolo 7) possono essere inoltre convocate riunioni straordinarie del consiglio.
5. Il consiglio riceve e approva la relazione annuale, il rendiconto finanziario e il piano di spesa annuale presentati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio esamina almeno una volta all'anno i costi di indagine e i costi di gestione effettivi e previsti. Il consiglio, deliberando all'unanimità, può approvare una modifica del contributo agli altri costi comuni nel piano di spesa annuale che non sono coperti da altre fonti di finanziamento (articolo 9, paragrafo 5).
6. Il consiglio riceve e approva il piano annuale di attività che presenta gli obiettivi scientifici generali di SHARE, gli elementi più importanti dell'onda successiva, il processo di certificazione e il calendario di indagine e diffusione. Ogni due anni riceve una relazione del comitato scientifico di controllo.
7. Il consiglio, su proposta delle istituzioni scientifiche partner, elegge con voto qualificato (almeno due terzi delle parti contraenti) il coordinatore, i coordinatori tematici e altri membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7.
8. I paesi che si sono impegnati nei confronti di ERIC-SHARE firmando il memorandum di intesa sulla preparazione dell'Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa (15 luglio 2009) possono sedere in consiglio in qualità di osservatori, senza diritto di voto, fino al momento della loro adesione a ERIC-SHARE ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 7

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un massimo di sei membri, tra cui:
 - a) il direttore di SHARE (di seguito denominato «il coordinatore»);
 - b) tre coordinatori tematici che rappresentino i tre settori scientifici di SHARE (economia, salute e reti sociali/familiari);
 - c) se del caso, altri esperti scientifici che rappresentino un settore scientifico rilevante o un importante centro operativo di SHARE.
2. I membri del consiglio di amministrazione devono essere ricercatori di fama internazionale con esperienza nella ricerca sull'invecchiamento e/o sulla gestione di indagini.

3. Il consiglio di amministrazione propone al consiglio tutte le decisioni strategiche e finanziarie. È responsabile di tutte le procedure finanziarie e gestionali che garantiscono l'integrità scientifica, la comparabilità transnazionale e l'equilibrio complessivo nella concezione dell'indagine SHARE. In particolare è responsabile delle finanze e dei risultati di ERIC-SHARE nonché del rispetto dei requisiti giuridici, quali le norme applicabili a livello europeo sulla riservatezza e sulla sicurezza dei dati.
4. Il consiglio di amministrazione presenta al consiglio una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'indagine, propone al consiglio un piano annuale di spesa e un piano di attività e prepara il rendiconto finanziario.
5. Il coordinatore dirige il consiglio di amministrazione ed è il rappresentante legale di ERIC-SHARE. È responsabile dell'esecuzione dell'indagine e del mantenimento degli stessi elevati standard metodologici in tutti i paesi partecipanti.
6. I coordinatori tematici sono responsabili dell'eccellenza scientifica dell'indagine nei loro rispettivi settori scientifici. In particolare, sono responsabili della concezione del questionario nei loro rispettivi settori e dell'integrità dei dati forniti alla comunità scientifica.
7. Il consiglio di amministrazione chiede il parere di esperti esterni e istituisce un comitato di esperti scientifici che esprimono il loro parere su tutte le questioni scientifiche (il «comitato scientifico di controllo»). Detto comitato è indipendente dall'organizzazione (allegato 2).
8. Le relazioni tra il consiglio di amministrazione e le istituzioni scientifiche partner sono disciplinate da un accordo consortile.

Articolo 8

Periodo coperto

1. L'organizzazione copre un periodo di indagine costituito da sette ondate, divise in tre fasi:
 - a) nel corso della fase I l'organizzazione svolge un'ondata iniziale di indagini su vasta scala nel 2010 e nel 2011, sulla base del progetto elaborato nella fase preparatoria;
 - b) nel corso della fase II l'organizzazione svolge altre tre ondate di indagini su vasta scala, negli anni 2012/2013, 2014/2015 e 2016/2017, aggiorna il progetto per mantenerlo allo stato dell'arte e diffonde i dati;
 - c) dopo una valutazione scientifica con esito positivo, nel corso della fase III l'organizzazione svolge altre tre ondate di indagini su vasta scala, negli anni 2018/2019, 2020/2021 e 2022/2023, aggiorna il progetto per mantenerlo allo stato dell'arte e diffonde i dati.

Articolo 9

Contributi

1. I contributi delle parti contraenti coprono i costi per lo svolgimento delle sette ondate dell'indagine in ciascun paese, più i costi di coordinamento e i costi comuni, come i costi per l'aggiornamento del progetto, per la diffusione dei dati relativi alle sette ondate di raccolta dati e per le dotazioni di bilancio destinate al coordinatore, ai coordinatori tematici e al comitato scientifico di controllo.
2. I contributi delle parti contraenti coprono quattro tipi di costi: A) costi di indagine in ciascun paese, B) costi di gestione per lo svolgimento dell'indagine in ciascun paese, C) costi di coordinamento e D) altri costi comuni nella misura in cui non sono coperti da altre fonti di finanziamento. Nell'allegato 3 è riportata una tabella con le stime preliminari di questi costi nella fase I.
3. Ciascuna parte contraente mette a disposizione di ERIC-SHARE, direttamente o attraverso l'istituzione scientifica partner di cui è responsabile, fondi destinati a coprire la quota di partecipazione del paese ai costi di indagine (colonna A delle stime preliminari nell'allegato 3).
4. Ciascuna parte contraente mette a disposizione dell'istituzione scientifica partner di cui è responsabile fondi destinati a coprire la quota di partecipazione del paese ai costi di gestione (colonna B delle stime preliminari nell'allegato 3).
5. La Repubblica federale di Germania finanzia i costi di coordinamento dell'indagine (colonna C delle stime preliminari nell'allegato 3).
6. Ciascuna parte contraente versa un contributo a ERIC-SHARE per la parte degli altri costi comuni dell'indagine che non è coperta da altre fonti di finanziamento. La quota di partecipazione di ciascuna parte contraente è proporzionale al reddito nazionale lordo pro capite secondo i dati più recenti di Eurostat, a condizione che non sia mai inferiore a 0,5 volte né superiore a 1,5 volte la quota di partecipazione media. La composizione degli altri costi comuni è indicata in modo dettagliato nel piano di spesa annuale (colonna D delle stime preliminari nell'allegato 3).
7. ERIC-SHARE o le istituzioni scientifiche partner, come consorzio, possono rispondere a bandi di gara della Commissione europea, dell'U.S. National Institute on Aging e di altre organizzazioni finanziatrici sovranazionali e nazionali che eroghino finanziamenti per il progetto nella sua globalità, in particolare per una parte o la totalità dei costi comuni indicati nella colonna D dell'allegato 3.

*Articolo 10***Responsabilità e assicurazione**

1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'ERIC è limitata ai rispettivi contributi da essi versati a ERIC-SHARE e concordati nei piani di spesa annuali.
2. ERIC-SHARE prende opportune misure per assicurarsi contro i rischi specificamente connessi alla creazione e alla gestione di un'indagine.

*Articolo 11***Proprietà intellettuale**

1. Ai fini del presente statuto il termine «proprietà intellettuale» è inteso secondo la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.
2. ERIC-SHARE è proprietario dell'indagine e di tutti i diritti intellettuali derivanti dalla preparazione dell'indagine.
3. Per quanto riguarda le questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra le parti contraenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale delle parti contraenti.

*Articolo 12***Diffusione e uso dei dati SHARE**

1. ERIC-SHARE assicura l'immediata diffusione all'interno della comunità scientifica dei dati raccolti, previa pulitura, imputazione e documentazione dei dati suddetti.
2. L'uso dei dati SHARE è gratuito per l'intera comunità scientifica. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto del parere del comitato scientifico di controllo, istituisce un consiglio degli utenti che rappresenta gli interessi della comunità scientifica utente.
3. L'uso e la raccolta dei dati SHARE sono soggetti alla legislazione europea e nazionale sulla riservatezza dei dati. L'uso dei dati SHARE da parte di utenti che non sono soggetti alla legislazione dell'UE è subordinata alla firma di una dichiarazione di riservatezza dei dati conforme al modello fornito dalla Commissione europea (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 52).

*Articolo 13***Appalti e esenzioni fiscali**

1. ERIC-SHARE tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. Gli appalti rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.
2. In generale, gli appalti indetti da ERIC-SHARE sono soggetti alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾, con le soglie modificate dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione ⁽²⁾ e successive modifiche, e alle pertinenti normative nazionali in materia di appalti.
3. Per gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo relativi all'indagine, i cui risultati appartengono all'intera comunità scientifica e sono interamente retribuiti da ERIC-SHARE, si applica l'articolo 16, lettera f), della direttiva 2004/18/CE, con ricorso a una procedura ristretta (allegato 4). Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
4. Le esenzioni previste dalla direttiva 2006/112/CE sono limitate alle imposte sul valore aggiunto per beni e servizi di ricerca e sviluppo relativi all'indagine che sono destinati ad uso ufficiale, superano il valore di 250 EUR, vanno a beneficio dell'intera comunità scientifica e sono interamente retribuiti da ERIC-SHARE. Non si applicano altri limiti.

*Articolo 14***Condizioni di lavoro**

1. ERIC-SHARE è un datore di lavoro che applica una politica di pari opportunità. I contratti di lavoro rispettano la normativa nazionale del paese nel cui territorio è impiegato il personale.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale, ciascuna parte contraente nell'ambito della propria giurisdizione agevola la circolazione e il soggiorno di cittadini delle altre parti contraenti impegnati nelle attività di ERIC-SHARE nonché la circolazione e il soggiorno dei familiari di questi cittadini.

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

⁽²⁾ GU L 317 del 5.12.2007, pag. 34.

*Articolo 15***Modifiche**

1. Il consiglio ha la facoltà di modificare il presente statuto e i relativi allegati mediante voto qualificato. Per modificare uno qualsiasi degli articoli e allegati del presente statuto è richiesta una maggioranza di due terzi. La data delle eventuali modifiche è registrata nel presente statuto.

2. Lo statuto di ERIC-SHARE è sempre conforme al regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario per l'infrastruttura di ricerca europea e a tutte le altre pertinenti leggi e regolamenti europei.

*Articolo 16***Adesione**

1. Dopo l'entrata in vigore del presente statuto, qualsiasi governo può aderirvi con il consenso dei due terzi delle parti contraenti in seno al consiglio, alle condizioni negoziate. Le condizioni di adesione sono oggetto di un accordo tra le parti contraenti e il governo o il gruppo di governi in via di adesione.

2. Su proposta del consiglio di amministrazione e alla luce dei principi stabiliti all'articolo 4, la parte contraente aderente sceglie un'istituzione di ricerca responsabile dell'esecuzione dei compiti scientifici di ERIC-SHARE in tale paese.

3. Al momento di proporre un'istituzione scientifica partner il consiglio di amministrazione chiede il parere del comitato scientifico di controllo.

*Articolo 17***Durata dell'organizzazione**

1. L'organizzazione è istituita per un periodo che va fino al 31.12.2024. Tale periodo comprende le fasi I, II e III di cui all'articolo 8.

2. Una parte contraente può ritirarsi dall'organizzazione dopo la fase I o la fase II.

3. L'organizzazione può essere sciolta con una mozione che specifichi la procedura e il calendario da seguire, se detta mozione è approvata dal consiglio a maggioranza dei due terzi e se la decisione di non svolgere la fase III è presa dall'organizzazione.

4. La Commissione europea è informata di qualsiasi decisione in tal senso, entro 10 giorni dalla sua adozione, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 723/2009.

*Articolo 18***Disponibilità del presente statuto**

Il presente statuto è reso disponibile al pubblico attraverso il sito Internet di ERIC-SHARE, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 723/2009.

ALLEGATO 1

ISTITUZIONI SCIENTIFICHE PARTNER E RESPONSABILI DELLE ÉQUIPE NAZIONALI

Paese	Organizzazioni partecipanti	Breve descrizione
Austria	Università di Linz, dipartimento di economia	Il dipartimento di economia dell'Università di Linz dirige la partecipazione austriaca al progetto SHARE. La sua attività di ricerca si concentra sull'economia del lavoro, l'economia pubblica e i problemi della riforma delle pensioni, nonché sull'economia ambientale. Sarà rappresentato da Rudolf Winter-Ebmer, professore di economia e specialista in economia empirica del lavoro.
Belgio	Università di Anversa, CSP	L'obiettivo principale del CSP è stato lo studio dell'adeguatezza delle politiche sociali. La sua ricerca si basa principalmente su indagini socio-economiche delle famiglie, condotte su larga scala. Karel van den Bosch, ricercatore senior, dirigerà l'équipe nazionale belga.
Belgio	Università di Liegi, CREPP	I principali settori di specializzazione del CREPP sono la previdenza sociale, il comportamento durante il pensionamento, il benessere tra gli anziani e i trasferimenti intergenerazionali. Sergio Perelman è responsabile del coordinamento del progetto SHARE nella comunità belga francofona.
Repubblica ceca	CERGE-EI, Praga	CERGE-EI è pienamente riconosciuto sia negli Stati Uniti che nella Repubblica ceca. La sua principale sfera di competenza è la transizione sociale, economica e politica nei paesi dell'Europa centrale e orientale e nel territorio dell'ex Unione Sovietica. L'équipe nazionale ceca sarà diretta da Radim Bohacek.
Germania	Università di Mannheim, Istituto di ricerca di Mannheim sull'economia dell'invecchiamento (MEA)	MEA è un centro di eccellenza di fama mondiale per l'economia dell'invecchiamento. Le sue aree di ricerca sono il risparmio, le assicurazioni sociali e la politica pubblica, le implicazioni macroeconomiche dell'invecchiamento della popolazione e la sanità pubblica. MEA è rappresentato dal direttore Axel Börsch-Supan, che ha coordinato la famiglia di progetti SHARE.
Paesi Bassi	Università di Tilburg Netspar	Netspar è una rete scientifica per gli studi in materia di pensioni, invecchiamento e pensionamento, collegata alla Facoltà di Economia e gestione aziendale dell'Università di Tilburg. Il suo direttore generale, Frank van der Duyn Schouten, dirigerà l'équipe olandese di SHARE.

ALLEGATO 2

COMITATO SCIENTIFICO DI CONTROLLO*Articolo 1***Istituzione**

Il consiglio di amministrazione istituisce un comitato consultivo, costituito da almeno sei eminenti scienziati, indipendenti ed esperti (di seguito denominato «il comitato scientifico di controllo»), che svolge un ruolo di consulenza esterna a beneficio dell'indagine, controlla la qualità dei lavori del consorzio di ricerca e fornisce una consulenza periodica al consiglio e al consorzio di ricerca.

*Articolo 2***Indipendenza**

Il comitato scientifico di controllo è indipendente da ERIC-SHARE.

*Articolo 3***Funzioni**

1. La funzione principale del comitato scientifico di controllo è monitorare la qualità scientifica di SHARE. Il comitato dovrebbe fornire almeno una volta all'anno un ritorno di informazioni al consiglio di amministrazione e al consorzio di ricerca.
2. Ogni due anni il comitato scientifico di controllo presenta una relazione scritta al consiglio di ERIC-SHARE. Questa relazione valuta anche i servizi offerti agli utenti dei dati SHARE.
3. All'inizio e dopo circa tre anni, il comitato scientifico di controllo procede ad un riesame approfondito della strategia scientifica di SHARE, esplorando aree e modalità innovative per quanto riguarda la raccolta di dati.

*Articolo 4***Membri**

1. I membri del comitato scientifico di controllo selezionano nuovi membri che ritengano idonei a rappresentare in modo adeguato tutti i settori scientifici contemplati da SHARE.
2. Almeno un membro è un ricercatore dell'English Longitudinal Study of Ageing, in grado di garantire una stretta cooperazione con questa indagine e di fornire consulenza e orientamenti aggiuntivi sulla base di tale esperienza.
3. Almeno un membro è un ricercatore dello U.S. Health and Retirement Study, in grado di garantire una stretta cooperazione con questa indagine e di fornire consulenza e orientamenti aggiuntivi sulla base di tale esperienza.

4. L'attuale presidente del comitato scientifico di controllo è Arie Kapteyn.

5. Gli altri membri sono attualmente i seguenti, per i settori indicati:

Orazio Attanasio (reddito, consumi, risparmio)

Lisa Berkman (epidemiologia sociale e biomarcatori)

Nicholas Christakis (sociologia medica e dati amministrativi)

Mick Couper (metodi di indagine, metodi di diffusione dei dati e nuove tecnologie)

Michael Hurd (risparmio e salute, accesso ai dati e qualità dei dati; armonizzazione con HRS)

Daniel McFadden (metodologia d'indagine)

Norbert Schwarz (psicologia dell'indagine e metodologia di accesso ai dati)

Andrew Steptoe (biomarcatori, armonizzazione con ELSA)

*Articolo 5***Dotazione di bilancio**

1. Il presidente del comitato scientifico di controllo riceve una dotazione di bilancio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dello statuto di ERIC-SHARE, per le spese di viaggio e gli onorari dei membri del comitato scientifico di controllo. Il presidente del comitato scientifico di controllo ha piena discrezionalità su come spendere tale dotazione.
 2. L'attuale dotazione annuale è di 30 000 EUR. La gestione tecnica del bilancio spetta al personale del consiglio di amministrazione.
-

ALLEGATO 3

STIME PRELIMINARI DEI COSTI NELLA FASE I (QUARTA ONDATA)

Il presente allegato fornisce le stime preliminari dei costi per l'esecuzione della quarta ondata di SHARE nel 2010 e nel 2011, cioè durante la fase I di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Le categorie di costo fanno riferimento all'articolo 9 («Contributi»). Il presente allegato non costituisce il piano di spesa annuale previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, ma serve come punto di partenza per tale piano, che sarà stabilito dal consiglio di amministrazione dopo la costituzione di ERIC-SHARE.

A): Le stime preliminari dei costi di indagine sono state generate dall'équipe di gestione di SHARE sulla base dei costi di indagine del 2006 e del 2008. Per i nuovi paesi le stime preliminari si basano sui costi in paesi comparabili.

B): Le stime preliminari dei costi di gestione si basano sull'ipotesi di 2 equivalenti tempo pieno in ciascun paese, con gli stipendi previsti dal programma UE Marie Curie, e sulle stime dei costi di viaggio e soggiorno e delle spese generali in ciascun paese sulla base delle ondate del 2006 e del 2008.

Le stime preliminari dei costi di gestione per l'Austria, la Repubblica ceca, la Francia, la Germania e la Polonia sono state fornite da questi paesi. Le stime suddette possono comprendere risorse di personale superiori o inferiori a quanto previsto nelle stime fornite dall'amministrazione di SHARE.

C): I costi di coordinamento per la Germania sono stati stimati sulla base delle ondate del 2006 e del 2008.

D): I contributi dei paesi a tutti gli altri costi comuni sono stati stimati sulla base delle ondate del 2006 e del 2008 e sono stati assegnati a ciascun paese secondo quanto stabilito all'articolo 9, paragrafo 5. Detti contributi possono, tuttavia, essere sensibilmente inferiori o addirittura pari a zero se altre organizzazioni finanziatrici, come la Commissione europea o l'U.S. National Institute on Aging, contribuiscono a questi costi attraverso sovvenzioni o contratti separati.

Stime dei costi nella quarta ondata (2010-2011) per paese e per categoria di costo

(in migliaia di euro)

	(A) Costi di indagine per un campione di 6 000 individui	(B) Costi di gestione (personale, viaggi e spese generali)	(C) Costi di coordina- mento in Germania	(D) Quota massima degli altri costi comuni	Totale
Austria	1 006	322		109	1 438
Belgio	778	318		99	1 194
Rep. ceca	338	167		71	576
Danimarca	892	409		105	1 406
Estonia	460	243		59	761
Francia	1 024	327		97	1 448
Germania	784	314	1 887	102	3 087
Grecia	602	285		84	971
Ungheria	460	243		55	758
Irlanda	1 024	339		126	1 490
Israele	602	285		79	966
Italia	782	322		88	1 191
Lussemburgo	1 556	358		145	2 059
Paesi Bassi	794	314		117	1 224
Polonia	453	226		50	730
Portogallo	602	285		66	953
Slovenia	460	243		79	781

(in migliaia di euro)

	(A) Costi di indagine per un campione di 6 000 individui	(B) Costi di gestione (personale, viaggi e spese generali)	(C) Costi di coordina- mento in Germania	(D) Quota massima degli altri costi comuni	Totale
Spagna	786	300		91	1 177
Svezia	1 024	339		107	1 471
Svizzera	1 556	358		122	2 036
TOTALE	15 983	5 997	1 887	1 851	25 719

ALLEGATO 4

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE RISTRETTA

La seguente procedura di aggiudicazione ristretta si applica a tutti i servizi di ricerca e sviluppo relativi all'indagine i cui risultati vanno a beneficio dell'intera comunità scientifica e sono interamente retribuiti da ERIC-SHARE.

I servizi di ricerca e sviluppo relativi all'indagine comprendono i servizi di ricerca e sviluppo necessari per mantenere e far progredire lo stato dell'arte nella tecnologia di indagine. Essi includono, senza limitarsi ad essi, lo sviluppo di software di indagine, la ricerca sulla metodologia di indagine nonché lo sviluppo di tecniche di intervista innovative e la loro applicazione sul campo.

La descrizione dei servizi da prestare è resa pubblica tramite un bando di gara prima dell'inizio della procedura di aggiudicazione. Le parti contraenti indicano nel bando di gara i criteri o le regole obiettivi e non discriminatori che intendono applicare nonché il numero minimo e, se del caso, il numero massimo di candidati che intendono invitare.

La concorrenza può essere limitata a tre potenziali fornitori. Se sul mercato non sono presenti più di tre fornitori per i servizi da affidare, occorre invitare alla gara tutti i fornitori presenti sul mercato.

La selezione tra gli offerenti si basa sul prezzo di offerta più basso e sulla qualità più elevata del servizio. La qualità del servizio è definita dalla descrizione di cui sopra.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT